

RCAuto

RISPARMIARE SI PUÒ

ADESSO
AVRAI ANCHE
LA SPESA DEL-
L' ASSICURA-
ZIONE !

SÌ, MA IO SONO
INFORMATA
SULL' REA !!!
RISPARMIARE
SI PUO'!!!



 **ASSOUTENTI**



CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI


1955
**UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI**

Il mercato dell'assicurazione di responsabilità civile auto sta vivendo un periodo intenso di evoluzione per meglio garantire il diritto degli utenti.

In particolare negli ultimi mesi sono stati approvati provvedimenti che potrebbero consentire ai consumatori scelte più informate, possibili risparmi, minori sprechi di tempo. Questo progetto illustra alcuni di questi nuovi strumenti nelle mani del consumatore.



BONUS MALUS - Modulo Consap

La formula assicurativa più diffusa nell'assicurazione RCA è la BONUS MALUS. La tariffa è articolata su diverse *classi di merito* la cui evoluzione dipende dalla assenza o presenza di sinistri nel corso degli anni.

L'evoluzione è riportata annualmente sull'*attestato di rischio*, registra l'andamento fino ad un massimo di cinque anni e lo conserva anche nel passaggio ad altri assicuratori.

La liberalizzazione del mercato ha consentito alle compagnie assicuratrici di adottare autonomi criteri evolutivi delle classi di merito. Al fine di poter, comunque, effettuare un raffronto delle diverse tariffe esiste la *cd classe di merito universale* (CU) a cui ogni singola tabella deve rapportarsi con indici di conversione.

Il documento, rilasciato obbligatoriamente ogni anno dall'assicuratore, riporta l'evoluzione ed l'attribuzione della classe di merito *interna* nonché quella *universale*.

Conseguentemente, all'atto del rinnovo annuale, l'assicurato potrà mantenere il rapporto in corso verificando l'adeguatezza delle condizioni di rinnovo nonché trovare sul mercato eventuale condizioni di miglior favore. Naturalmente, il nuovo assicuratore attribuirà al contratto assicurativo la classe di merito "interna" di riferimento alla classe universale CU indicata nell'attestato di rischio.

L'assicurato, nell'ambito delle valutazioni delle condizioni assicurative dovrebbe verificare anche le modalità evolutive delle classi di merito indicate nel *fascicolo informativo* da consultare all'atto della stipula del contratto.

In caso di sinistro con responsabilità inferiore al 50% non è applicato il *malus*, ma è riportato sull'attestato di rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

L'attestato di rischio ha validità cinque anni.

In caso di sinistro provocato a terzi si applica il MALUS e cioè una maggiorazione del premio sulla base della tabella evolutiva indicata nel contratto sottoscritto.

L'aumento tariffario scatta alla scadenza contrattuale successiva alla data in cui è stato liquidato il danno.

L'Assicurato può evitare la maggiorazione del premio, e conseguente attribuzione della classe di merito superiore, rimborsando l'importo o gli importi dei sinistri di cui è responsabile a condizione che il sinistro rientri nella Convenzione tra assicuratori per il risarcimento del danno diretto (CARD).

A tal fine l'Assicurato o suo delegato richiede alla CONSAP informazioni sul pagamento del sinistro o più sinistri e può decidere, in base alla propria convenienza, se provvedere al rimborso di quanto liquidato dalla Compagnia e migliorare, in tal modo, (invece che peggiorare!) la propria classe di merito.

Per poter procedere alla richiesta di informazioni ed all'eventuale successivo rimborso del sinistro è necessario che, al momento della richiesta alla Consap, lo stesso sia stato liquidato in via definitiva dalla impresa assicuratrice generando il MALUS.

Per esercitare l'eventuale riscatto del sinistro l'Assicurato può rivolgersi: **all'associazione consumatori** di sua fiducia, all'agenzia a cui è appoggiato amministrativamente il contratto o direttamente inoltrando domanda alla CONSAP nei seguenti termini:

- a mezzo raccomandata indirizzata a CONSAP- Servizio Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 Roma;
- *on-line* utilizzando la modulistica scaricabile sul sito www.consap.it;

CONSAP, ricevuta la domanda, invia all'Assicurato lettera riservata/personale con indicazione dell'importo del risarcimento ed i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento.

Qualora l'Assicurato rimborsi l'importo del danno, CONSAP rilascia l'attestazione del pagamento con la quale potrà richiedere alla propria impresa assicuratrice la riclassificazione della classe di merito e l'eventuale rimborso del premio maggiormente pagato all'atto della nuova stipula al netto delle imposte.

L'assicurato potrà, comunque, richiedere la riclassificazione della classe di merito anche nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni. In tal caso, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente al proprio assicuratore che ha pagato il sinistro.

Il ricorso a tale procedura aumenta ogni anno e sarà sempre di maggiore interesse per il consumatore nel momento in cui le imprese assicuratrici adotteranno regole evolutive diverse nelle attribuzioni ed evoluzioni delle classi BONUS/MALUS e sempre più penalizzanti per chi ha nel proprio attestato di rischio indicazione di sinistri liquidati.

Poiché la classe di merito, in assenza di sinistro, non decresce con la medesima velocità con cui aumenta in caso di sinistro, l'incidenza dell'aumento si ripercuoterà per più annualità assicurative. Inoltre, qualora, l'Assicurato intendesse cambiare assicuratore con attestato di rischio "sporco" non troverebbe certamente condizioni di miglior favore.



CONTRATTO BASE

La legge n. 221 del 17 dicembre 2012 si propone di integrare quanto già iniziato con i provvedimenti contenuti nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 in materia riduzioni dei premi assicurativi RCA, maggiore trasparenza delle condizioni di assicurazione offerte dalle compagnie operanti nel settore RCA

e, quindi, consentire all'utente consumatore la possibilità di individuare con maggiore attenzione e consapevolezza le migliori condizioni di assicurazione sulla base delle proprie specifiche esigenze.

A tal fine è stato previsto il cd "contratto base" che obbliga il mercato assicurativo ad offrire condizioni facilmente raffrontabili dal consumatore perché contiene le garanzie minime valide per ogni assicuratore che nel particolare sono:

- la clausola «guida libera» per cui la polizza è valida anche se il veicolo è guidato da persona diversa dall'assicurato;
- applicazione della rivalsa nei confronti dell'assicurato in caso di guida senza patente, in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di droga ed utilizzo del veicolo violando «le disposizioni vigenti o le indicazioni della carta di circolazione»;
- la tariffa BONUS MALUS senza applicazione di franchigia ;
- il massimale minimo richiesto per legge.

E' facoltà dell'impresa assicuratrice offrire varianti che possano avere impatto sul premio quali:

A) in riduzione

- la clausola «guida esclusiva» cioè la polizza vale se il veicolo è guidato esclusivamente del contraente/assicurato;
- la clausola «guida esperta» cioè la polizza vale se il veicolo è guidato da conducenti di età superiore a quella prevista dall'impresa;
- la clausola «sospensione» cioè la regolamentazione della copertura per mancata circolazione del veicolo;
- installazione di apparecchi GPS per limitare il premio sulla reale percorrenza del veicolo;
- la clausola «ispezione preventiva del veicolo»;
- la clausola «officine convenzionate» che prevede uno sconto tariffario qualora l'assicurato si rivolga alle officine convenzionate per la riparazione dei danni a seguito di sinistro;

B) in aumento:

- aumento dei massimali RCA minimi previsti dal contratto base;
 - limitazione delle esclusioni e rivalse;
 - danni a terzi in conseguenza di incendio del veicolo.
-

Inoltre, l'impresa assicuratrice potrà offrire garanzie accessorie quali: Incendio-furto del veicolo, danni al veicolo (Kasko/collisione), danni cagionati da passeggeri, rottura cristalli, infortuni del conducente, tutela legale.

Al momento gli Enti preposti (MISE, IVASS, ANIA) non hanno ancora emanato il testo definitivo nonché il "modello elettronico" ed una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e stipula di contratti assicurativi, compresi preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti.



SCATOLA NERA

Il costante ed elevato incremento delle tariffe RCA, nonché la rilevante ed anomala statistica italiana dei sinistri, superiore alla media europea e disomogenea fra le nostre regioni, ha indotto il legislatore, tramite il decreto "liberalizzazioni", convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, a prevedere fra le diverse misure tendenti alla riduzione dei costi assicurativi anche una soluzione tecnologica, **la c.d. "scatola nera"**.

Questo dispositivo, con l'obiettivo della riduzione dei premi pagati dagli assicurati, offre al mercato assicurativo la possibilità di:

- verificare la compatibilità dei danni denunciati rispetto alla dinamica dei sinistri;
- monitorare e ridurre i costi dei risarcimenti;
- combattere in maniera più efficace fenomeni speculativi e fraudolenti.

L'utilizzo della scatola nera consente di personalizzare, attraverso l'analisi dei dati raccolti dalle strumentazioni elettroniche, diversificate offerte tariffarie a cui il consumatore potrà rivolgersi per l'acquisto della copertura

assicurativa maggiormente attinente alle proprie necessità.

In assenza del provvedimento attuativo della norma, i costi di installazione o disinstallazione vengono assorbiti in alcuni casi dall'assicuratore mentre in altri possono ricadere in tutto o in parte sull'assicurato così come il costo di abbonamento a servizi da stipulare con la società che gestisce l'apparecchiatura elettronica.

I dati principalmente registrati dalle apparecchiature riguardano:

- il chilometraggio,
- fasce orarie e giorni della settimana in cui il mezzo viene utilizzato;
- la tipologia di strada percorsa;
- il superamento della soglia di accelerazione o decelerazione;
- la localizzazione del veicolo in caso di soccorso e/o di sinistro

La registrazione della dinamica dell'incidente sempre più frequentemente diventa prova in caso di giudizio.

Rilevante importanza ricopre la "privacy" dei dati raccolti dalle strumentazioni e sul cui regolamento l'IVASS, MISE e Garante per la protezione dei dati personali devono ancora pronunciarsi in via definitiva.

Il regolamento disciplinerà gestione ed utilizzo dei dati raccolti attraverso le strumentazioni installate sui veicoli nell'ambito di un contratto di assicurazione RCA che non potranno riguardare informazioni diverse dalla RCA e cioè sui servizi e garanzie aggiuntive (incendio, furto, assistenza, ecc.) presenti nelle polizze, e interoperabilità della scatola nera in caso di cambio di assicuratore.

Le parti interessate (e quindi anche i passeggeri) debbono essere preventivamente informate in modo chiaro e di immediata comprensione sulle caratteristiche del trattamento dei dati e deve essere visibile l'esistenza della strumentazione a bordo del veicolo.

In attesa che vengano emanati dagli organi competenti i provvedimenti attuativi della norma, il mercato assicurativo già offre polizze abbinatale alle cd scatole nere, che rilevano i dati sulla percorrenza del veicolo e consentono riduzioni sulle tariffe di riferimento oppure sono collegate a polizze "a consumo" e, quindi, parametrata all'effettiva percorrenza del veicolo e/o anche alle modalità di utilizzo del veicolo.

Al fine dell'individuazione della polizza più attinente alle proprie esigenze nonché di un raffronto delle varie offerte presenti sul mercato è importante

verificare e considerare i seguenti aspetti:

- percorrenza media annuale per i contratti “a consumo”;
- costo del servizio dovuto alla società di gestione dati della “scatola nera”: in alcuni casi è considerato nel premio RCA, in altri casi, forse nella maggioranza, sono indicati nei contratti di abbonamento ai servizi prestati dalle società di gestione degli apparecchi elettronici e, quindi, in aggiunta al premio RCA;
- costo di **installazione e disinstallazione** dell'apparecchio sul veicolo.

Alcune compagnie assicuratrici accettano di applicare sconti tariffari in caso di installazione sul veicolo di apparecchi elettronici di proprietà dell'assicurato purché preventivamente approvati dalla compagnia assicuratrice.



HOME INSURANCE

Il legislatore, al fine di favorire la semplificazione della gestione dei rapporti assicurativi fra l'impresa assicuratrice ed il consumatore, nell'ambito della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha previsto che le imprese assicuratrici costituiscano nei propri siti web un'area riservata al consumatore.

Il Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 disciplina le modalità attuative fissando al 1° settembre 2013 l'entrata in vigore del regolamento. Le imprese assicuratrici, entro 60 giorni da tale data, devono provvedere ad aggiornare il proprio sito web e comunicarlo ai propri assicurati. Le tempistiche possono essere diverse per i contratti stipulati prima e dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Nell'area dedicata, attraverso le credenziali rilasciate dal proprio assicu-

ratore, il consumatore potrà consultare, da casa, con comodità e risparmio di tempo i dati della propria assicurazione:

- condizioni di assicurazione della polizza;
- lo stato dei pagamenti dei premi e delle scadenze contrattuali;
- le informazioni contenute nell'attestazione di rischio per le polizze RCA;
- il valore di riscatto delle polizze vita;
- il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento a cui sono agganciate le polizze vita.

Qualora previsto dalle singole imprese assicuratrici, l'area riservata consente anche il pagamento *on line* dei premi assicurativi.


Le imprese garantiscono la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni presenti nell'area dedicata. Inoltre, sulla *home page* del sito internet le imprese forniscono con apposita modulistica l'informativa sulla tutela della riservatezza e protezione dei dati e delle informazioni contenute nell'area riservata.

PATTO PER I GIOVANI

Le associazioni consumatori con l'associazione delle imprese assicuratrici ANIA e polizia stradale hanno stipulato e promosso un accordo attraverso il quale è consentito e previsto un risparmio delle tariffe RCA per i giovani che, con senso di responsabilità, si impegnano a rispettare le 10 regole fondamentali che riducono il rischio di incidente.

L'iniziativa è rivolta ai giovani di età compresa fra i 18 e 26 anni che sottoscrivono la polizza RCA nella quale risulta l'impegno a rispettare le seguenti regole:

1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo.
 2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fa' guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.
 3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psicofisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo.
-



4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.
5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati.
6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare.
7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.
8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.
9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisce la velocità.
10. Ricordati, infine, che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli "altri"

La polizza può essere acquistata on-line o presso le agenzie delle imprese assicuratrici che aderiscono all'iniziativa.

GLI SPORTELLI PER IL CONSUMATORE

ASSOUTENTI

ROMA Vicolo Orbitelli, 10 – cap 00186
tel. 06.6833617 – fax 066867434
e mail: segreteria@assoutenti.it
responsabile: Barbara Boselli
apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì - ore 10/14

PORTICI (NA) Via Bagnara, 6- cap 80055
tel. 081.19220559 – cell. 3396700571
e-mail: assoutentiportici@libero.it
responsabile: Roberto Capasso
apertura: dal lunedì al giovedì - ore 15,30/19,30

CONFCONSUMATORI

PARMA Via Mazzini, 43 – cap 43121
tel. 0521.230134 – fax 0521.285217
e-mail: parma@confconsumatori.it
responsabile: Mara Menatti
apertura: dal lunedì al giovedì - ore 14,30/18
venerdì - ore 14,30/16,30

MILANO Via De Amicis, 17 – cap 20123
tel. 02.83241893 – fax 02.58104162
e-mail: milano@confconsumatori.it
responsabile: Ilaria Luini
apertura: dal lunedì al giovedì - ore 10/13 e 14/15

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

ROMA Via Duilio, 13 – cap 00192
tel. 06.32600239 – fax 06.3234616
e-mail: info@consumatori.it
responsabile: Dino Cimaglia
apertura: lunedì al giovedì - ore 9/13

FOGGIA Via Dogali, 3/A – cap 71121
tel. 0881.568656 – fax 0881.747310
e-mail: consumatori puglia@gamil.com
responsabile: Andrea Cardinale
apertura: lunedì al giovedì - ore 16/20



Progetto realizzato con il cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, previsto dalla legge n. 57/2001 - Direttiva del 7 febbraio 2013



Per gli eventuali aggiornamenti normativi, e prima di decidere, visita i siti web delle tre Associazioni di consumatori.



Via Orbitelli, 10 - 00186 Roma
tel. 06.6833617 - fax 06.6867434
segreteria@assoutenti.it
www.assoutenti.it



CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

Via Mazzini, 43 - 43121 Parma
tel. 0521.231846 - fax 0521.285217
segreteria@confconsumatori.it
www.confconsumatori.it



Via Duilio, 13 - 00192 Roma
tel. 06.32600239 - fax 06.3234616
info@consumatori.it
www.consumatori.it